

Ascoli Piceno, 04/01/2021

OGGETTO: Controllo veridicità dichiarazioni sostitutive.

Soggetto: IME TECHNOLOGY SRL, CF: 02205690445

Con riferimento alla richiesta del - prot. formulata ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

effettuato l'esame di quanto dichiarato dal contribuente, ai sensi e per gli effetti¹ dell'art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50²;

viste le risultanze del sistema informativo dell'anagrafe tributaria in data 04 gennaio 2021,

in conformità a quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 41 del 3 agosto 2010 ed alla risoluzione n. 50 del 22 aprile 2011,

questo Ufficio fa presente che a carico di tale soggetto non risultano violazioni definitivamente accertate:

si fa presente che a carico di tale soggetto non risultano violazioni non definitivamente accertate.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)

Andrea Cera

(firmato digitalmente)

(*) firma su delega del Direttore Provinciale ad interim Stefano Cannistrà.

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

¹ Si precisa che il presente controllo, nei casi in cui si applica il regime transitorio di cui all'art. 216, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, viene effettuato ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 1, lettera g), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

² "Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione." Si precisa che l'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del DPR 602/73, è pari ad € 10.000,00 e dal 01/03/2018, ai sensi dell'art. 1, commi 986 e 988 della legge 27/12/2017, n. 205, è pari ad € 5.000,00.